

5) sia allegata al progetto edilizio medesimo una bozza di convenzione, da perfezionare prima del rilascio della relativa concessione edilizia, con la quale il concessionario si impegni a garantire la migliore manutenzione del patrimonio vegetale (comprese le parti di sottobosco) e del reticolo di muri e fasce rappresentativo dell'organizzazione storica dell'agricoltura ligure, relativamente all'intera area asservita;

6) sia allegata al progetto edilizio la documentazione prescritta in ottemperanza a tutta la legislazione nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e geologica.

c) Dovranno inoltre rispettarsi le ulteriori prescrizioni contenute nelle Tabelle di zona allegate alle presenti Norme.

d) Sono ammessi interventi edilizi di adeguamento igienico-sanitario e limitato ampliamento, a condizione che non superino il 20% del volume lordo residenziale preesistente alla data di adozione della presente normativa, e purchè non venga alterato il numero dei piani.

Nei soli casi di ampliamento, escluso l'adeguamento igienico-sanitario, hanno valore le prescrizioni di cui al precedente comma b) punti 5) e 6).

e) Nei casi contemplati nel precedente comma d) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario e limitato ampliamento possono essere consentiti anche ove la volumetria risulti saturata rispetto all'area asservita per il suo calcolo, a condizione che:

2) l'intervento di adeguamento igienico-sanitario e di limitato ampliamento avvenga, a decorrere dalla data di adozione della presente normativa, una sola volta.

f) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di ampliamento nelle costruzioni esistenti e che abbiano mantenuto tipi, stili, materiali rappresentativi dell'architettura agricola spontanea ligure, devono essere progettati e realizzati in modo da non provocare alterazioni delle preesistenze ovvero reinterpretazioni cosiddette "in stile", poco adeguate all'immagine e, alla cultura del paesaggio agro-forestale ligure; analoghi caratteri dovranno avere gli interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale, ove ammissibili.

g) In particolare, in tutti gli interventi elencati nel precedente comma f), i parametri delle parti in elevazione devono essere realizzati con materiali tradizionali; laddove necessitino rivestimenti, essi devono essere in lastre di ardesia e/o intonaci nei materiali e colori tradizionali; così pure i serramenti, e il relativo oscuramento deve essere assicurato da componenti con caratteristiche tradizionali, escludendosi avvolgibili, saracinesche e simili; i pilastri isolati devono essere realizzati esclusivamente in pietra o muratura tradizionale.

h) Disciplina delle cave


In tutte le zone è vietata l'apertura di cave.

Le cave dismesse esistenti debbono prevedere nel piano di coltivazione una sistemazione finale che non solo garantisca la sicurezza e la possibilità di utilizzo dell'area per le destinazioni consentite per ogni zona di appartenenza ma anche renda possibile una adeguata sistemazione e mascheratura delle scarpate.

Qualora il programma di coltivazione già presentato all'ente regionale ai sensi della Legge 10/04/1979 n. 12 non tenga conto dei problemi geologici e delle esigenze di carattere paesaggistico, il piano dovrà essere adeguatamente integrato.

ART. 12. 3 ZONE AGRICOLE BOScate DI PROTEZIONE NATURALE (a b)

1. Le zone (a b) (Agricole Boscate di protezione naturale) comprendono le porzioni di territorio boscate o destinate al rimboschimento e al pascolo, gli ambienti naturali caratteristici e singolari nell'ambito del paesaggio agro-forestale ligure, ed altre porzioni di territorio da tutelare in quanto vulnerabili ambientalmente e geologicamente (siccome dimostrato nelle analisi geo-ambientali allegate e comunque sulla base delle prescrizioni contenute nel vigente P.T.C.P.).



2. In tali zone, è consentito esclusivamente:

a) costruire malghe, stalle, fienili e altri manufatti per l'esercizio delle attività agro-forestali e zootecniche, purchè strettamente funzionali alla conduzione aziendale e purchè gli istanti siano imprenditori agricoli ex. art. 2135 C.C., singoli o associati, o loro familiari ex. art. 230/bis C.C., a titolo principale o part-time, sulla base delle prescrizioni e dei limiti di seguito indicati contenuti nelle allegate Tabelle;

1) indice fondiario massimo 0,01 mc/mq.

2) salvaguardia della presenza di vegetazione boschiva di alto fusto o di pregio.

b) aprire strade all'esclusivo servizio di tali attività agro-forestali, purchè larghe non oltre 2,50 m. e realizzate solo in caso di effettiva necessità, nonchè dotate delle indispensabili opere di sostegno, contenimento e presidio, purchè a fondo in terra battuta e con esclusione di manufatti in calcestruzzo armato;

c) eseguire acquedotti e derivazioni idriche a uso agricolo e domestico;

d) eseguire opere edilizie e movimenti di terra, purchè solo ed esclusivamente finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico, e comunque, su progetto e direzione disposti dalle competenti sedi pubbliche;

e) eseguire opere interne ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di adeguamento igienico-sanitario negli edifici preesistenti alla data di adozione della presente normativa, con le prescrizioni contenute nel precedente articolo 12.2, comma d) ed e);

f) ricercare e derivare acque minerali, nel più assoluto rispetto dell'assetto morfologico, vegetale e ambientale dell'area ove tali interventi vengono effettuati;

g) porre in opera elettrodotti, tralicci ripetitori e antenne per pubblico esercizio, nel rispetto delle prescrizioni del P.T.C.P.

3. Nell'ambito del patrimonio edilizio rurale nelle zone (a b) possono essere realizzate iniziative di agriturismo, come disciplinate dalla L.R. 28 agosto 1989 n. 39

12. 4 - ATTREZZATURE PER COLTIVAZIONI PROTETTE (SERRE).

1) -Nell'ambito delle zone agricole tradizionali (a g) di P.R.G. sono ammesse costruzioni di serre alle seguenti condizioni:

a)-distanza minima tra serre ed edifici preesistenti ml. 6,00

b)-distanza minima da strade carrabili ml. 4,00

c)-le sistemazioni esterne non possono prevedere sbancamenti e/o reinterri superiori a ml. 3,50 rispetto alla quota del terreno preesistente;

d)-nessun punto di qualsiasi parte del manufatto deve trovarsi ad una altezza superiore a ml 5,50 rispetto alla corrispondente quota di sistemazione esterna;

e)-la superficie coperta non può superare il 50% dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a mq. 1000;

f)-devono essere progettate e realizzate le opere necessarie per lo scarico delle acque meteoriche e quelle eventualmente derivanti dall'impianto;

g)-deve essere allegato agli elaborati necessari per ottenere la concessione edilizia un repertorio fotografico, così come definito al precedente punto 12.2, al fine di dimostrare la preservazione della trama caratterizzante il sito, conservando i percorsi, i muri di contenimento in pietra a secco, ecc.